

**Questione pregiudiziale**

Se, alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, in combinato disposto con l'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del Trattato sull'Unione europea, un mezzo di ricorso, noto a taluni sistemi giuridici degli Stati membri dell'Unione, nella forma di una richiesta di riapertura di un procedimento definito con decisione passata in giudicato a seguito dell'emissione da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo di una sentenza che accerti una violazione dei principi della Convenzione, costituisca in materia civile un elemento indispensabile del diritto alla tutela giurisdizionale effettiva nell'ipotesi in cui l'ordinamento giuridico di uno Stato membro preveda un altro strumento giuridico volto a tutelare in via giurisdizionale i diritti di una parte di un procedimento definito con una decisione passata in giudicato.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il  
21 novembre 2022 — LivaNova plc / Ministero dell'Economia e delle Finanze e a.****(Causa C-713/22)**

(2023/C 45/17)

*Lingua processuale: l'italiano***Giudice del rinvio**

Corte suprema di cassazione

**Parti nella causa principale***Ricorrente:* LivaNova plc*Resistenti:* Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Presidenza del Consiglio dei ministri**Questione pregiudiziale**

Se l'art. 3 della VI direttiva [82/891/CEE] <sup>(1)</sup>, applicabile (art. 22) pure alla scissione mediante costituzione di nuove società, — nella parte in cui stabilisce che (a) «se un elemento del patrimonio passivo non è attribuito nel progetto di scissione e l'interpretazione di quest'ultimo non permette di deciderne la ripartizione, ciascuna delle società beneficiarie ne è solidalmente responsabile», e che (b) «gli Stati membri possono prevedere che questa responsabilità solidale sia limitata all'attivo netto attribuito a ciascuna società beneficiaria» — osti a un'interpretazione della norma di diritto interno costituita dall'art. 2506-bis, terzo comma, cod. civ. che intenda la responsabilità solidale della beneficiaria riferibile, quale «elemento del passivo» non attribuito dal progetto, oltre alle passività di natura già determinata, anche (i) a quelle identificabili nelle conseguenze dannose, prodottesi dopo la scissione, di condotte (commissive o omissive) venute in essere prima della scissione stessa o (ii) delle condotte successive che ne siano sviluppo, aventi natura di illecito permanente, generative di un danno ambientale, i cui effetti, al momento della scissione, non siano ancora compiutamente determinabili.

---

<sup>(1)</sup> Sesta direttiva 82/891/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa alle scissioni delle società per azioni (GU 1982, L 378, pag. 47).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Ravensburg (Germania) il  
23 novembre 2022 — QR / Mercedes-Benz Bank AG****(Causa C-715/22)**

(2023/C 45/18)

*Lingua processuale: il tedesco***Giudice del rinvio**

Landgericht Ravensburg

**Parti***Ricorrente:* QR*Convenuta:* Mercedes-Benz Bank AG